



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

## Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE 1 "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"

Priorità di investimento 1 (b) "*promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali*"

Obiettivo specifico "*Incremento dell'attività di innovazione delle imprese*"

Azione 1.1.1 "*Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse*"



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.

INDICE



Articolo 1 “Finalità e oggetto del bando” .....	3
Articolo 2 “Dotazione finanziaria” .....	3
Articolo 3 “Localizzazione” .....	3
Articolo 4 “Soggetti ammissibili” .....	3
Articolo 5 “Interventi ammissibili” .....	4
Articolo 6 “Spese ammissibili” .....	5
Articolo 7 “Forma, soglie ed intensità del sostegno” .....	7
Articolo 8 “Cumulo” .....	7
Articolo 9 “Termini e modalità di presentazione della domanda” .....	8
Articolo 10 “Valutazione delle domande” .....	9
Articolo 11 “Formazione della graduatoria e concessione del sostegno” .....	13
Articolo 12 “Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” .....	13
Articolo 13 “Rendicontazione della spesa” .....	14
Articolo 14 “Modalità di erogazione del sostegno” .....	15
Articolo 15 “Verifiche e controlli del sostegno” .....	15
Articolo 16 “Obblighi a carico del beneficiario” .....	15
Articolo 17 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno” .....	16
Articolo 18 “Sanzioni amministrative” .....	17
Articolo 19 “Portale Innoveneto.org” .....	17
Articolo 20 “Informazioni generali” .....	17
Articolo 21 “Informazione e pubblicità” .....	18
Articolo 22 “Disposizioni finali” .....	18
Articolo 23 “Informativa a sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003” .....	19
<b>APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>20</b>

**Articolo 1 “Finalità e oggetto del bando”**

1. Con il presente bando, la Regione intende promuovere ed incentivare, presso il tessuto produttivo veneto, sia l'attività di ricerca specializzata e di sviluppo sperimentale, sia i meccanismi di innovazione tramite l'impiego di ricercatori assunti direttamente dall'impresa o messi a disposizione a favore di quest'ultima attraverso una convenzione con una struttura qualificata di ricerca<sup>1</sup>, senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario, contribuendo al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto)<sup>2</sup> e finalizzando l'azione verso le priorità e gli ambiti di specializzazione in essa contenuti, in coerenza con le finalità previste dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione<sup>3</sup>.
2. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
3. Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

**Articolo 2 “Dotazione finanziaria”**

1. Il bando ha una dotazione finanziaria di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

**Articolo 3 “Localizzazione”**

1. Gli interventi del presente bando possono essere realizzati solamente sul territorio regionale.
2. La localizzazione dell'intervento dovrà essere indicata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede operativa non fosse ancora definita, potrà essere indicata quella presunta, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 4.

**Articolo 4 “Soggetti ammissibili”**

1. Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, e recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
  - a) sono regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;

<sup>1</sup> Per struttura qualificata di ricerca si intende il soggetto giuridico in possesso dei requisiti di organismo di ricerca ai sensi del Regolamento n. 651/2014 o di laboratorio iscritto all'albo così come previsto dal D.M. 8 agosto 2000, n. 593, articolo 14, commi 9-15. E' richiesta, altresì, la registrazione al portale regionale “innoveneto.org”.

<sup>2</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy>.

<sup>3</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/ricerca-e-innovazione>.



- b) hanno un'unità operativa attiva<sup>4</sup> in Veneto nella quale realizzare l'iniziativa;
  - c) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
  - d) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
  - e) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale).
2. I requisiti di cui al comma precedente, escluso il requisito di cui alla lettera b), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, mentre devono essere tutti presenti, a pena di revoca del contributo, alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
3. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario deve essere in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa<sup>5</sup>.

#### Articolo 5 “Interventi ammissibili”

1. Sono ammissibili i progetti coerenti con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione e, orientati quindi, verso le traiettorie di sviluppo previste dai quattro ambiti di specializzazione<sup>6</sup>: *Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries* attraverso lo sfruttamento delle tecnologie abilitanti - micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione - e dei *driver* dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica, e che prevedono l'impiego di ricercatori nelle imprese per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie progettuali:
- a) ricerca industriale;
  - b) sviluppo sperimentale;
  - c) innovazione di processo e/o innovazione dell'organizzazione.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, le tipologie progettuali sono così definite:
- a) «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  - b) «**sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o

<sup>4</sup> Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

<sup>5</sup> Si veda la griglia di valutazione di cui all'articolo 10 del presente bando.

<sup>6</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy>.



migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) «**innovazione di processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) «**innovazione dell'organizzazione**»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

3. Ai fini del presente bando, sono considerati ricercatori il personale in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o estera (se riconosciuto equipollente sulla base della legislazione vigente in materia) o in possesso di Laurea Magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico (Allegato 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) purché impiegato in attività di ricerca e sviluppo o innovazione.
4. Il ricercatore impiegato deve prestare servizio in azienda, avere un profilo coerente con il progetto di ricerca presentato, non aver stipulato contratti di lavoro dipendente con il soggetto proponente conclusi con il licenziamento o le dimissioni nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, non essere coniuge o parente entro il secondo grado con il legale rappresentante, gli amministratori o i soci del soggetto proponente.
5. Non sono ammissibili:
  - i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
  - i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

#### Articolo 6 “Spese ammissibili”

1. Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione del progetto strettamente legate alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo e dell'organizzazione, comprese tra un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 200.000,00.



2. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto del principio della congruità della spesa, le seguenti tipologie:
- a. **personale di ricerca:** spese per l'impiego di uno o più ricercatori assunti dall'azienda a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto della legislazione vigente in tema di assunzioni, in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno; senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario;
  - b. **ricerca contrattuale:** spese sostenute dal proponente per l'impiego di uno o più ricercatori messi a disposizione a favore dell'impresa mediante la collaborazione con strutture qualificate di ricerca, iscritte nell'apposita sezione del portale regionale "Innoveneto.org"<sup>7</sup> e utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  - c. **personale dipendente:** spese relative ad una unità di personale dipendente dell'impresa a supporto del ricercatore nella realizzazione del progetto e in possesso di un'adeguata qualificazione tecnica (non sono ammissibili le spese relative al personale amministrativo, contabile, commerciale, di magazzino e di segreteria);
  - d. **strumenti e attrezzature:** costi sostenuti per attrezzature tecnico-specialistiche; tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione, per la durata del progetto e in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto;
  - e. **conoscenza e brevetti:** costi per acquistare le conoscenze (quali, ad esempio, i risultati di ricerca) e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla durata del progetto e in proporzione all'uso effettivo degli attivi immateriali nell'ambito del progetto medesimo;
  - f. **consulenze specialistiche e servizi esterni** – previste solo per le tipologie progettuali a) ricerca industriale e b) sviluppo sperimentale:
    - 1) **di carattere tecnico-scientifico:** utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, quali ad esempio consulenze o servizi informatici, tecnici o scientifici, prove di laboratorio e attività di prototipazione, nonché i costi per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova;
  - g. **spese per la realizzazione di un prototipo:** spese relative ai materiali (componenti e semilavorati) e alle lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione del prototipo, dimostratore o impianto-pilota. Sono esclusi i materiali di consumo e la minuteria;
  - h. **spese generali:** calcolate in misura forfettaria pari al 10% (dieci per cento) sul totale delle voci di spesa "personale di ricerca" (lettera a) e "personale dipendente" (lettera c), come previsto dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Almeno il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili deve essere rappresentato dai costi sostenuti per l'impiego di ricercatori in azienda riconducibili alle voci di spesa di cui al presente articolo, comma 2, lettere a) e b).
4. Sono ammesse le spese relative all'impiego di massimo 3 (tre) ricercatori per un costo massimo di euro 50.000,00 a ricercatore. Nel caso di impiego di un solo ricercatore, il singolo contratto deve avere una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi. Nel caso di più ricercatori, il singolo contratto deve avere una durata non inferiore a 6 (sei) mesi.
5. La sommatoria delle mensilità dei ricercatori impiegati in azienda, in conformità al contenuto del precedente comma 4, deve essere almeno pari a 12 (dodici).

<sup>7</sup> [www.innoveneto.org](http://www.innoveneto.org). In caso di mancata iscrizione al momento della domanda, esse dovranno provvedervi obbligatoriamente a seguito dell'ammissione ai benefici economici previsti dal bando.



6. L'ammissibilità delle spese, in conformità al contenuto di cui all'articolo 12, comma 1, decorre dalla data di avvio del progetto. Le spese devono essere sostenute entro i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio e pagate, come previsto dall'articolo 13 comma 1, entro la data di presentazione della rendicontazione.
7. Le spese ammissibili si intendono sempre al netto di IVA.
8. Per tutte le spese relative al progetto, deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.
9. La specificazione delle spese è dettagliata nel documento "Modalità operative di rendicontazione per l'azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020" di cui al successivo articolo 13 comma 5.

#### Articolo 7 "Forma, soglie ed intensità del sostegno"

1. L'agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, varia in relazione alla tipologia di attività progettuale e alla classificazione dimensionale dell'azienda, come indicato nella tabella che segue:

Tipologia attività progettuale	Dimensione aziendale	
	Piccola impresa	Media impresa
a) Ricerca industriale	70%	60%
b) Sviluppo sperimentale	45%	35%
c) Innovazione di processo e dell'organizzazione	50%	50%

2. L'intensità di aiuto per le **attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** può essere aumentata, come indicato nella tabella sotto riportata, nel caso in cui i risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o *software open source* o gratuito.

Tipologia attività progettuale	Dimensione aziendale	
	Piccola impresa	Media impresa
a) Ricerca industriale con ampia diffusione dei risultati	75%	70%
b) Sviluppo sperimentale con ampia diffusione dei risultati	60%	50%

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1-78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo nonché per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 del Trattato purché soddisfino le condizioni rispettivamente di cui agli articoli 25 e 29 e al capo primo del medesimo Regolamento.



### Articolo 8 “Cumulo”

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad un aiuto superiore a quello fissato con Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.

### Articolo 9 “Termini e modalità di presentazione della domanda”

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.

L’apertura dei termini per la compilazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 03/11/2016.

Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5, nonché di eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende presentare, successivamente alla conferma definitiva della domanda, il Sistema Informativo fornirà un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno.

2. **La domanda potrà essere presentata all’apertura dello sportello prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 17/01/2017, fino alle ore 17.00 del 17/02/2017<sup>8</sup>.** In ogni caso i termini di presentazione possono chiudersi anche anticipatamente, con atto del Direttore della competente struttura regionale, qualora la richiesta complessiva di sostegno esaurisca lo stanziamento messo a disposizione per il bando incrementato di un 30% (trenta per cento), ovvero per altri motivi connessi alla programmazione comunitaria nel suo complesso. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Data Center di Regione Veneto; tale riferimento temporale sarà successivamente visualizzabile nella piattaforma SIU.
3. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato .pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) e allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale sono disponibili alla pagina: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
4. La domanda di sostegno deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, titolato alla presentazione. Ogni impresa può presentare una sola domanda di sostegno.
5. A corredo della domanda di sostegno è necessario presentare, nei modi e nei termini previsti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la seguente documentazione:
  - a) descrizione del progetto redatto seguendo il modello a tal fine predisposto;
  - b) curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, del/i ricercatore/i;
  - c) manifestazione di interesse della struttura qualificata di ricerca, nel caso di attivazione di una convenzione;
  - d) dichiarazione della dimensione d’impresa redatta seguendo il modello a tal fine predisposto.

<sup>8</sup> Come disposto dall’articolo 11 comma 2, il primo elenco dei progetti ammissibili sarà predisposto sulla base delle domande pervenute entro il 30/01/2017.





Qualora l'impresa ne sia in possesso, ai fini del calcolo del punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 10, fornire:

- dichiarazione che l'impresa è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell'AGCM, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare alla Regione del Veneto l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data dell'erogazione del contributo; ovvero che l'impresa è soggetta a regime di contabilità semplificata. Altrimenti, copia dei bilanci dei due esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda.

6. Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel sistema SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
8. La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel quadro domanda del SIU.
9. Nella fase di presentazione non è ammissibile la domanda qualora:
  - sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
  - sia priva della documentazione obbligatoria;
  - sia presentata su modulistica diversa da quella adottata per il bando;
  - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non sia presentata nei termini di cui al precedente comma 2.
10. A seguito dell'intervenuta presentazione, la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni sulla base di quanto previsto al successivo articolo 10, comma 9 con la sola eccezione consentita per la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR n. 445/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.

#### **Articolo 10 “Valutazione delle domande”**

1. La modalità di valutazione delle domande di sostegno è di tipo valutativa a sportello: l'istruttoria e la concessione del contributo avverranno in base all'ordine cronologico secondo le modalità indicate nei commi successivi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande validate dalla “marcatura temporale”, mentre l'ammissibilità è subordinata all'avvenuto conseguimento di un punteggio minimo di idoneità. L'istruttoria si svolge in due fasi. La prima prevede l'esame amministrativo dell'istanza da parte degli uffici della competente struttura regionale, la seconda l'esame tecnico del Nucleo di valutazione. Ogni singola istruttoria si conclude entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla presentazione.



3. E' istituito il Nucleo di valutazione composto da 3 (tre) esperti, individuati tra gli iscritti all'elenco regionale dei valutatori o a quelli nazionali del MIUR. L'ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnico scientifica del progetto sono svolte dal Nucleo di valutazione. Il Direttore della competente struttura regionale nomina, con proprio decreto, gli esperti che lo compongono e contestualmente approva le modalità di funzionamento dello stesso.
4. Gli uffici regionali verificano:
- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
  - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
  - che il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese e delle tempistiche di realizzazione.
5. Per i soli progetti la cui istruttoria amministrativa abbia confermato il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 4, il Nucleo effettua la valutazione in conformità al contenuto di cui al precedente comma 3 e assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Il Nucleo di valutazione esamina, ai fini dell'ammissibilità:
- la coerenza del progetto e della spesa con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione;
  - la coerenza del progetto proposto con la RIS3 Veneto e il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione;
  - la coerenza del progetto con la tipologia progettuale dichiarata.

La non rispondenza anche di uno dei criteri sopra indicati è motivo di esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

7. Il Nucleo attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

AREA	CRITERI DI SELEZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Coerenza degli obiettivi: grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte relativo al problema da risolvere o l'opportunità da sviluppare	A1) Chiarezza e dettaglio del problema da risolvere o opportunità da sviluppare	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		A2) Grado di innovazione del progetto	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				<b>4</b>



	<b>Capacità amministrativa:</b>	A3) Adeguatezza della struttura organizzativa adottata dal richiedente per la gestione amministrativa del progetto	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>2</b>
B	Coerenza degli obiettivi: qualità tecnica e completezza del progetto di ricerca e sviluppo proposto in termini di definizione degli obiettivi e prospettive di mercato	B1) Chiara identificazione degli obiettivi da realizzare	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		B2) Fattibilità industriale e prospettive di mercato	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		B3) Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>6</b>
C	Coerenza degli obiettivi: coerenza della figura impiegata rispetto agli obiettivi del progetto e le attività previste	C1) Formazione della figura impiegata rapportate alla dimensione e complessità del progetto da realizzare	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		C2) Esperienze professionali della figura impiegata rapportate alla dimensione e complessità del progetto da realizzare	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>4</b>
D	Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell'operazione	D1) <b>Capacità operativa:</b> fattibilità operativa del progetto da realizzare	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		D2) <b>Capacità finanziaria:</b> attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate e i fabbisogni finanziari del progetto.	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2



	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>4</b>
E	Comunicazione dei risultati: adeguatezza delle modalità scelte per la comunicazione e la divulgazione dei risultati, sia in relazione al territorio interessato, sia alla numerosità e tipologia dei soggetti coinvolti, sia in relazione all'obiettivo del progetto	E1) E' prevista la diffusione dei risultati della ricerca?	Sì: 1 No: 0	1
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>1</b>
F	Comunicazione dei risultati: divulgazione dei risultati attraverso il portale "Innoveneto.org"	F1) Se sì, i risultati verranno divulgati tramite il portale "Innoveneto.org"?	Sì: 1 No: 0	1
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>1</b>
G	Numero dei ricercatori o personale altamente qualificato in ETP <sup>9</sup>	G1) Valore in ETP relativo ai soli ricercatori impiegati nel progetto di ricerca	ETP = 1: 1 1 < ETP < 2: 2 2 < ETP < 3: 3	3
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>3</b>
H	Progetti di ricerca relativi all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa e/o nuovi prodotti per il mercato	H1) Il progetto di ricerca è rivolto all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa?	Sì: 1 No: 0	1
		H2) Se sì, il progetto di ricerca è rivolto anche all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato?	Sì: 1 No: 0	1
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>2</b>
I	Complementarietà/integrazione con altri fondi UE	I1) Il progetto di ricerca ha ricevuto valutazione positiva nell'ambito di altre iniziative dell'Unione europea?	Sì: 1 No: 0	1

<sup>9</sup> Quantifica il tempo medio annuale effettivamente dedicato all'attività di ricerca. Così, se un addetto a tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato per soli sei mesi nell'anno di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità "equivalente tempo pieno". Similmente, se un addetto a tempo pieno ha dedicato per l'intero anno solo metà del suo tempo di lavoro ad attività di ricerca dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità di "equivalente tempo pieno". Di conseguenza, un addetto impiegato in attività di ricerca al 30 per cento del tempo lavorativo contrattuale più un addetto impiegato al 70 per cento corrispondono a una unità in termini di "equivalente tempo pieno".



	COERENZA CON LA STRATEGIA EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) Pilastro 1 “Blue Growth”: topic 1 “Blue Technologies; topic 2 “Fisheries and Aquaculture” <sup>10</sup>	I2) Il Progetto è coerente con almeno una delle azioni indicative (Indicative Actions) riportate nel topic 1 “Blue Technologies” oppure nel topic 2 “Fisheries and Aquaculture” del Pilastro 1 “Blue Growth”?	Sì: 1 No: 0	1
	o COERENZA CON LA STRATEGIA EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region) - Prima Area tematica: “Crescita economica ed innovazione” <sup>11</sup>	I3) Il progetto è coerente con gli obiettivi della Prima Area tematica: “Crescita economica ed innovazione” della strategia EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region)?		
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>2</b>
L	Premialità alle imprese che partecipano ad un Distretto industriale o sono partner di una Rete Innovativa regionale (di cui alla L. R. n. 13/2014)	L1) l’impresa partecipa ad un Distretto Industriale o è partner di una Rete Innovativa Regionale di cui alla Legge regionale n.13/2014?	Sì: 1 No: 0	1
	Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità” (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	L2) Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”?:	Sì: 0 Non ha requisiti: 0 No: -1	0
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>1</b>
M	Non discriminazione: rilevanza della ricerca oggetto dell’operazione rispetto al tema della disabilità e dell’invecchiamento attivo	M1) Il progetto di ricerca contribuisce allo sviluppo del tema della disabilità o dell’invecchiamento attivo?	Sì: 1 No: 0	1
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>1</b>
N	Sviluppo sostenibile e	N1) Il progetto di	Sì: 1	1

<sup>10</sup> Si veda il Piano d’Azione della EUSAIR (Action Plan) al link:

<http://www.adriatic-ionian.eu/component/edocman/34-action-plan-eusair-pdf>

<sup>11</sup> Si veda Piano d’Azione della EUSALP (Action Plan) al link:

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp\\_action\\_plan.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_action_plan.pdf) e

[http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/Eusalp/MACROREGIONE\\_PIANO\\_DI\\_AZIONE\\_28\\_07\\_15\\_IT.pdf](http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/Eusalp/MACROREGIONE_PIANO_DI_AZIONE_28_07_15_IT.pdf) -traduzione di cortesia-



	promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente: ricerca volta alla creazione di innovazione di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto al tema ambientale e alla lotta al cambiamento climatico	ricerca contribuisce alla creazione di innovazione di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto al tema ambientale e alla lotta al cambiamento climatico?	No: 0	
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>1</b>
	<b>TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO</b>			<b>32</b>

8. Sono considerati ammissibili i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 15 (quindici) punti. Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) anche soltanto ad uno degli elementi di valutazione del progetto rientranti nell'area C e quelli che corrispondono ai seguenti criteri di selezione: capacità amministrativa, operativa e finanziaria<sup>12</sup>.
9. Non sono ammesse integrazioni documentali. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l'istruttoria rimane sospeso.
10. Non sono ammissibili le domande:
- a) non corredate delle informazioni/dichiarate richieste all'articolo 9 comma 5, lettere a),b),c),d);
  - b) che non rispondono ai criteri di ammissibilità;
  - c) il cui progetto risulti incoerente con gli obiettivi e le finalità del bando;
  - d) che presentino una tipologia progettuale diversa da quella dichiarata dal soggetto proponente;
  - e) il cui progetto non abbia raggiunto il punteggio minimo di idoneità o non soddisfi i criteri di cui al precedente comma 8;
  - f) i cui proponenti non siano in possesso dei requisiti soggettivi.

#### Articolo 11 "Formazione della graduatoria e concessione del sostegno"

1. Conclusa l'istruttoria, con proprio decreto, il Direttore della competente struttura regionale approva, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento e di quelli non ammissibili a sostegno.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, si prevede l'approvazione degli elenchi degli ammessi per *tranche* temporali. In particolare, il primo elenco sarà predisposto sulla base delle domande pervenute entro il 30 gennaio 2017. Eventuali altri elenchi saranno adottati con cadenza mensile.

<sup>12</sup> capacità amministrativa: l'elemento A3) deve ottenere un punteggio di almeno 1;  
 capacità operativa: l'elemento D1) deve ottenere un punteggio di almeno 1;  
 capacità finanziaria: l'elemento D2) deve ottenere un punteggio di almeno 1.



3. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato ai soggetti ammessi a finanziamento indicando l'importo del contributo concesso, mentre ai soggetti non ammessi a contributo la motivazione che ha comportato l'esclusione.
4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati sul BURVET e sul sito Internet della Regione del Veneto "www.regione.veneto.it".

### **Articolo 12 "Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi"**

1. L'avvio del progetto coincide con la data di presa di servizio del ricercatore in azienda che deve avvenire comunque tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno ed entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo. Dalla stessa data decorre l'ammissibilità delle spese sostenute. A tal fine, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC : [dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it), la data di presa di servizio.
2. È ammessa la sostituzione del ricercatore con altro avente le stesse caratteristiche solo su tempestiva e motivata richiesta e, in linea di massima, conseguentemente a malattia o infortunio perduranti nel tempo (opportunamente documentati) o per licenziamento/dimissioni. Qualora la sostituzione del ricercatore comporti una momentanea sospensione delle attività, l'impresa deve inserire il nuovo ricercatore nella medesima posizione entro 2 (due) mesi dalla cessazione del precedente rapporto. In questo caso il termine per la conclusione del progetto verrà prorogato del periodo di sospensione delle attività, mentre il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione non subirà variazioni.
3. Il soggetto beneficiario deve tempestivamente comunicare, a mezzo PEC: [dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it), le eventuali variazioni relative alla natura societaria, alla sostituzione del ricercatore, alle date di conferimento dell'incarico e di presa servizio, nonché alla realizzazione del progetto e alle relative tempistiche, la cui ammissibilità è valutata in via preliminare su specifica richiesta del beneficiario.
4. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
  - le attività sono state effettivamente realizzate;
  - le spese siano state sostenute;
  - il soggetto beneficiario abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
5. Non sono ammesse proroghe per l'ultimazione del progetto, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2
6. Non sono ammesse modifiche che incidono sui criteri di ammissione e di valutazione di cui al precedente articolo 10.

### **Articolo 13 "Rendicontazione della spesa"**

1. La rendicontazione delle spese e la domanda di pagamento del saldo, redatte esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico SIU di cui all'articolo 9, devono essere presentate entro 14 (quattordici) mesi dall'avvio del progetto.
2. La domanda di pagamento del saldo deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante e presentata con le stesse modalità di cui al precedente articolo 9. La domanda di



pagamento del saldo è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Tale obbligo sarà rispettato inserendo il numero di identificazione della marca da bollo e la data di emissione nell'apposito riquadro presente sul SIU.

3. La rendicontazione, suddivisa per voci di spesa, deve essere accompagnata dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento direttamente imputabili al progetto e debitamente annullati mediante apposizione del codice identificativo della domanda di sostegno del progetto e della dicitura "POR FESR VENETO 2014-2020 Azione 1.1.1 bando 2016" nella causale di riferimento ovvero tramite timbratura secondo le modalità descritte nel documento relativo alle modalità operative, di cui al successivo comma 5.

Nel documento è altresì elencata inoltre la documentazione necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo per la presentazione della rendicontazione.

4. Le spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione non possono essere inferiori al 70% di quanto concesso in sede di ammissione al sostegno. È comunque consentita una rimodulazione tra le voci di spesa, purché debitamente motivata, e non superiore al 20% (venti per cento) della spesa ammessa, ferme restanti le limitazioni di cui al precedente articolo 6.
5. Le modalità di rendicontazione sono definite nel documento "Modalità operative di rendicontazione per l'azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020", che sarà approvato con successivo provvedimento del Direttore della competente struttura regionale a seguito di intervenuta pubblicazione nel BURVET del presente bando, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in fase di definizione. Potranno essere altresì impartite, nel corso di gestione del presente bando, eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni che si rendessero necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dal bando stesso.
6. L'istruttoria è fatta seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di pagamento del saldo secondo le seguenti modalità:
  - valutazione amministrativa: verifica della documentazione presentata dal soggetto beneficiario da parte degli uffici regionali;
  - valutazione tecnica: verifica della corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti da parte del Nucleo di valutazione.
7. L'esito della valutazione è comunicato all'impresa beneficiaria con l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso, il soggetto beneficiario, nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, invia le integrazioni richieste o, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., può presentare osservazioni in merito. A seguito di positiva valutazione dell'istanza, entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o da altre norme o regolamenti vigenti in materia, si procede all'invio della proposta di liquidazione alla ragioneria regionale.
8. Alla data di invio della domanda di pagamento del saldo, a pena di revoca del contributo, l'impresa deve possedere, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 4, anche il seguente requisito:  
"Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. Clausola Deggendorf)".

#### **Articolo 14 "Modalità di erogazione del sostegno"**





1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a conclusione dell'*iter* procedurale di cui al precedente articolo 13, comma 7.

#### **Articolo 15 “Verifiche e controlli del sostegno”**

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare specifici controlli e sopralluoghi presso le aziende, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento.
2. La Commissione europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) 1303/2013, potrà svolgere (con le modalità previste nel medesimo articolo) controlli, anche *in loco*, in relazione ai progetti cofinanziati.
3. A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.
4. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo. In caso contrario, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

#### **Articolo 16 “Obblighi a carico del beneficiario”**

1. Il soggetto beneficiario si impegna a:
  - a) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di sostegno presentata;
  - b) assicurare che l'intervento realizzato non sia difforme da quello individuato nella domanda di sostegno, salvo preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
  - c) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia così come disposto dall'articolo 12 commi 2 e 3;
  - e) conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo in conformità all'articolo 15 comma 3;
  - f) conservare ed annullare le marche da bollo originali i cui numeri seriali sono stati utilizzati per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento del saldo a valere sul presente bando;
  - g) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto ai sensi dell'articolo 6 comma 8;
  - h) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi ai sensi dell'articolo 15;
  - i) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato nell'articolo 8;



- j) possedere i requisiti soggettivi specificati all'articolo 4, nonché quello di cui all'articolo 13, comma 8;
- k) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato ai sensi dell'articolo 20 comma 4;
- l) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II), in conformità all'articolo 21;
- m) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- n) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

### **Articolo 17 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno”**

1. La rinuncia da parte del beneficiario al sostegno deve essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: [dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it).
2. La revoca o la decadenza del sostegno è disposta, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5, in misura totale o parziale, con riferimento al principio di proporzionalità, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertati gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:
  - a) falsità nelle dichiarazioni rese;
  - b) mancata presentazione della rendicontazione entro 14 (quattordici) mesi dalla data di avvio del progetto;
  - c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a sostegno;
  - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso a sostegno;
  - e) rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici o comunitari, in violazione delle disposizioni sul cumulo degli aiuti di cui al presente bando;
  - f) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% (settanta per cento) di quelle ammesse a sostegno;
  - g) rifiuto opposto dal soggetto beneficiario di consentire l'accesso ai locali agli incaricati dei controlli;
  - h) intervenuta insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 13, comma 8, del presente bando alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo nonché chiusura o trasferimento dell'unità operativa fuori del territorio regionale durante la realizzazione del progetto;
  - l) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa statale e comunitaria in materia di aiuti di stato;
  - m) alienazione, cessione o distrazione dei beni acquistati o vendita, da parte del soggetto beneficiario, del prototipo o per intervenuta chiusura o trasferimento dell'unità operativa oggetto dell'investimento fuori dal territorio regionale nei successivi 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo o, comunque, il non aver adempiuto all'obbligo della stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - n) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
  - o) mancato rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.



3. Con riferimento al principio di proporzionalità della revoca o della decadenza, l'importo della quota parte di contributo da rimborsare è calcolato dalla data di inizio della irregolarità o dell'inadempimento fino al periodo di cessazione dell'obbligo a carico del beneficiario.

**Articolo 18 “Sanzioni amministrative”**

1. Con espresso riferimento all'articolo 17 del presente bando, se il contributo è già stato erogato interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di revoca o decadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5<sup>13</sup>. Qualora sia comunicata la rinuncia prima della conclusione del procedimento di decadenza, la sanzione non è irrogata.
2. Nell'ipotesi in cui, come conseguenza della decadenza, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati così come previsto dall'articolo 11, comma 5, della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
3. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del contributo.
4. È consentito, a fronte di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, con l'aggiunta degli interessi maturati.

**Articolo 19 “Portale Innoveneto.org”**

1. Al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta tra sistema produttivo e sistema della ricerca e dell'innovazione sul territorio regionale, le strutture qualificate di ricerca dovranno iscriversi nell'apposita sezione del portale regionale “Innoveneto.org” secondo le modalità contenute nell'articolo 6, comma 2, lettera b).
2. Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo 7, comma 2, è data possibilità all'impresa di rispettare la condizionalità di ampia diffusione pubblicando i risultati del progetto oggetto di finanziamento nella sezione prevista nel Portale “Innoveneto.org”.

**Articolo 20 “Informazioni generali”**

1. La struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'azione è la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti.
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
3. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati, nonché la relativa modulistica, saranno disponibili sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo “www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi” nonché alla pagina della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET”).
4. Partecipando al presente bando, il soggetto beneficiario accetta la pubblicazione sui portali istituzionali dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento citato.

<sup>13</sup> In conformità alle disposizioni in tema di recuperabilità e proporzionalità del rimborso contenute all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” del Regolamento (UE) 1303/2013.



5. Le imprese ammesse sono incluse nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
6. Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta in conformità all'originale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
7. Le comunicazioni previste dal presente bando che costituiscono adempimento da parte del beneficiario devono essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: "dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it" indicando in oggetto il riferimento "Alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - azione 1.1.1". Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia telefonando ai numeri 041 2794281 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: "ricercainnovazione@regione.veneto.it".

#### **Articolo 21 "Informazione e pubblicità"**

1. Nel rispetto delle disposizione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare dell'allegato XII, in merito all'informazione e comunicazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
2. Quanto previsto dal comma precedente e ogni altro materiale divulgativo dovrà rispettare le Linee guida sulla comunicazione disponibili sul sito istituzionale: [www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/benefiari](http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/benefiari).
3. Il beneficiario del contributo è tenuto, se richiesto, a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.

#### **Articolo 22 "Disposizioni finali"**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.
2. I procedimenti di cui al presente bando sono regolati secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Articolo 23 "Informativa a sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003"**

1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

**APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea di approvazione del POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 3 febbraio 2015;
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese.” convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;



- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”;
- Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”;
- Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale";
- Deliberazione Giunta regionale 17 giugno 2014, n. 1020 Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Veneto) - presa d'atto nella Decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI: 2014IT6RFOP021;
- Deliberazione Consiglio regionale 2 marzo 2016, n. 74 “Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2016-2018”;
- Manuale di procedura guidata al “Sistema Informativo Unificato” predisposto dall’Autorità di Gestione;
- Modalità operative di rendicontazione per l’Azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020.